


6497  
12-12-19

COMUNE DI NAPOLI

**ORIGINALE**

Area trasformazione del Territorio

Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralita'

Assessorato ai Beni comuni e all'Urbanistica

(Proposta al Consiglio)

12 DIC. 2019

E3/700

Proposta di deliberazione prot. N°10 del 11/12/2019

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 602

**OGGETTO:** Proposta al Consiglio: Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, a favore di Pasquariello Matteo Antonio dell'importo di € 2.906.727,57, a seguito della sentenza n. 10068/03 del 15.07.2003 del Tribunale di Napoli III Sezione stralcio e della sentenza della Corte d'Appello di Napoli V Sez. 5103/2019 del 21/10/2019.

Il giorno 12-12-2019, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 9 Amministratori in carica:

**SINDACO:**

Luigi de MAGISTRIS

**ASSESSORI(\*):**Enrico PANINI  
(Vicesindaco)

Lucia Francesca MENNA

Annamaria PALMIERI

Monica BUONANNO

Raffaele DEL GIUDICE

Carmine PISCOPO

X	A
X	A
X	A
P	X
P	X
X	A

Ciro BORRIELLO

Luigi FELACO

Rosaria GALIERO

Alessandra CLEMENTE

Eleonora de MAJO

X	A
X	A
X	A
X	A
P	X

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")

(\*): I nominativi degli assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

1

2 Assume la Presidenza: SINDACO L. de MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: PATRIZIA MAMMOMI

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore ai Beni comuni e all'Urbanistica

**Premesso che:**

i debiti fuori bilancio rappresentano obbligazioni verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente pubblico, in assenza di una specifica previsione di bilancio; l'art. 194 del D.lgs n.267/00 dispone che gli enti locali provvedano al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai fini del loro inserimento in contabilità;

il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli artt. 243 bis e ss del D.Lgs n.267/00;

il procedimento amministrativo per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio è disciplinato dall'art.39 del vigente regolamento di contabilità e dalle deliberazioni di G.C. n.918 del 04.06.09, n. 299 del 30.04.13 e n.305 del 06.05.15, integrate dalle circolari applicative prot.nn.137581/10, 801132/12 e 733768/14;

con deliberazione n. 21 del 13.04.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 2019-2021;

con la circolare prot.n. 671521 del 03.08.2019 del Dipartimento Ragioneria Generale si è dato avvio alla ricognizione dei debiti fuori bilancio formatisi presso le strutture comunali nel periodo 1 maggio - 31 agosto;

**Considerato che:**

il Dipartimento Avvocatura, con nota n. 851122-44158 del 22.10.2019 ha trasmesso al Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.5103 dell'08.10.2019, con la quale è stata riformata totalmente la sentenza del Tribunale di Napoli n.3597/18, che prima sospendeva e poi accoglieva l'opposizione del Comune all'esecuzione forzata, proposta da Pasquariello Matteo Antonio, quale cessionario del credito dovuto dal Comune di Napoli al Consorzio Irec, per pregressi lavori relativi a convenzioni di edilizia pubblica residenziale a Ponticelli, credito riconosciuto al Pasquariello a seguito di sentenza del Tribunale di Napoli n. 10068/03;

con la citata sentenza n.10058/03, notificata al Comune in data 27.11.03, la III Sezione del Tribunale di Napoli, condannava il Comune al pagamento in favore di Pasquariello Matteo Antonio, della somma complessiva di € 2.274.229,95 comprensiva di sorta capitale, interessi e svalutazione monetaria computati fino alla data della decisione, oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione alla data dell'effettivo soddisfo, in virtù di un atto di transazione stipulato tra il Pasquariello ed il Consorzio Irec nel 1987;

a partire dalla sentenza n.10068/03, notificata al comune il 27.11.2003, si è sviluppata nel corso degli anni una complessa vicenda giudiziaria che ha visto impegnati in più attività sia il Servizio Edilizia Pubblica che il Servizio Avvocatura dell'ente, come di seguito ricostruita sulla base degli atti dell'ex servizio edilizia pubblica:

- in data 09.12.2003 con nota n.11189 l'Avvocatura comunale trasmetteva al Servizio Edilizia Pubblica la sentenza in questione, salvo trasmetterla una seconda volta con nota n. 1189 del 09.02.2004 in uno alla trasmissione dell'atto di precetto a firma dell'avv. Sorbo Pietro, difensore di Pasquariello Matteo Antonio ed una terza volta in data 18.03.2004 con nota 2621, a seguito di specifica richiesta del servizio ricevente;

- atteso l'importo da riconoscere, con nota n. 175 del 24.03.2004 il Servizio Edilizia Pubblica, richiedeva al Dipartimento Ragioneria Generale, la verifica dell'esistenza di eventuali somme accantonate già destinate al Consorzio IREC, da utilizzare come disposto in sentenza;

- con nota n.3172 del 06.04.2004 il Servizio Avvocatura trasmetteva al Servizio Edilizia Pubblica nuovamente copia della sentenza n. 10068/03 "con pedissequo precetto notificati in data 22.03.2004 ad istanza di avv. Salvatore Sorice, nella qualità di avvocato e procuratore speciale della soc. C.G.T.C. 81 s.r.l., che si dichiara cessionaria del credito liquidato all'impresa Pasquariello con la sentenza de qua";

- con ulteriore nota n. 3869 del 28.04.2004 il medesimo Servizio Avvocatura, nel rappresentare che era stato proposto appello avverso la sentenza n.10068/03, trasmetteva al Servizio Edilizia Pubblica un altro atto di precetto, notificato in data 21.04.2004, stavolta nuovamente ad istanza di Pasquariello Matteo Antonio;

IL SEGRETARIO GENERALE

- con nota n. 262 del 10.05.2004, il Servizio Edilizia Pubblica comunicava all'Avvocatura Municipale di aver segnalato alla Direzione Generale ed al Servizio Programmazione e Spese il debito scaturente dalla sentenza n. 10068/03 per il suo riconoscimento;
- con nota n.4799 del 20.05.2004 l'Avvocatura, nel trasmettere al Servizio Edilizia Pubblica l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Benevento Sezione distaccata di Guardia Sanframondi (BN) con la quale l'Avv. Salvatore Sorice, in qualità di procuratore della C.G.T.C. 81 s.r.l. si era reso assegnatario della somma di € 2.309.675,35 oltre diritti e spese successive, richiamava l'attenzione dell'ufficio sulla necessità di verificare se fosse stato notificato l'atto di cessione e di indicare eventuali motivi di inopponibilità della stessa al Comune, specificando al contempo di aver già proposto opposizione agli atti esecutivi, per l'assegnazione in questione;
- a tale nota seguiva quella n. 317 dell'08.06.2004 del Servizio Edilizia Pubblica con la quale, nel ricostruire la corrispondenza fino ad allora intercorsa tra l'Edilizia Pubblica ed il Servizio Avvocatura, si attestava di non aver ricevuto alcuna notifica di cessione del credito a favore della soc. C.G.T.C. 81 s.r.l., rilevando altresì la necessità di effettuare verifiche presso la cancelleria del Tribunale interessato. La medesima nota faceva poi rilevare una difformità tra la procedura esecutiva indicata nella ordinanza datata 06.03.2003 (R.E. n.11130/03) ed il piano di riparto che sembrava riferirsi ad altra procedura esecutiva, la n. 11130/04, depositato in data 06.04.2004;
- con nota prot.n. 6882 del 05.07.2004 il Dirigente dell'epoca dell'Avvocatura nel chiarire puntualmente l'attività fino ad allora svolta, preannunciava, stante i non pochi dubbi sulla linearità e coerenza del comportamento dei due contraddittori dell'Ente (Pasquariello e C.G.T.C.81), approfondite verifiche al fine di accertare eventuali atti e fatti di rilevanza penale;
- con nota prot.n. 1029 del 26.07.2004 il direttore centrale delle Risorse Strategiche e Programmazione Economica e Finanziaria comunicava al Servizio Edilizia Pubblica che il debito derivante dalla sentenza n.10068/03 in ditta Pasquariello Matteo Antonio non risultava inserito nella deliberazione di G.C. n. 2461 del 16.07.2004 di proposta al Consiglio Comunale di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi entro il 31.12.2003;
- con nota del Servizio Avvocatura n. 7636 del 09.08.2004 veniva trasmesso un nuovo atto di precetto ad istanza di Pasquariello Matteo Antonio;

**Atteso che:**

- con nota n. 506 del 14.10.2004 il Ragioniere Generale comunicava al Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica e p.c. al Servizio Avvocatura Municipale, *"che l'assegnazione delle somme disposte dal Tribunale di Benevento, sezione staccata di Guardia Sanframondi, in un primo momento interamente riferita ad un debito in favore di Cocco Leonardo, per il cui riconoscimento era stato interessato il Patrimonio, e' riferita per l'importo di € 2.394.854,51 in favore del sig. Sorice Salvatore, cessionario del credito vantato dall'impresa Pasquariello di cui alla sentenza n.10068/03 nel giudizio contro il Comune e Irec e altri"* e che lo stesso non risultava riconosciuto mentre risultava già disposto l'addebito con utilizzo di fondi accreditati dalla Regione Campania e destinati diversamente, cosa per la quale occorreva procedere con ogni urgenza alla regolarizzazione contabile;
- con nota n.531 del 19.10.2004, il Servizio Edilizia Pubblica, nel richiamare la pregressa corrispondenza ed in particolare i tre distinti atti di precetto per l'incasso delle somme (uno notificato in data 09.02.2004 per Pasquariello Matteo Antonio, un secondo in data 06.04.04, notificato dall'avv. Sorice, per la C.G.T.C 81 srl, che si dichiarava cessionaria del credito liquidato all'impresa Pasquariello, il terzo ed ultimo in data 30.07.2004 nuovamente in favore del Pasquariello, richiedeva all'Avvocatura Municipale di comunicare le risultanze di ulteriori verifiche sulla intricata vicenda al fine di predisporre gli atti necessari per il riconoscimento del debito fuori bilancio, il cui pagamento era già stato disposto in favore dell'avv. Sorice, in qualità di cessionario del credito di cui, alla sentenza n.10068/03, sollecitandone la risposta con nota n. 572 del 03.11.2004;
- con nota 10308 del 03.11.2004, l'Avvocatura Comunale, a riscontro della richiesta del Servizio Edilizia Pubblica, rammentava di aver trasmesso n. 4 atti di precetto per il medesimo credito, richiamando così anche quello del 21.04.04 ad istanza di Pasquariello, già trasmesso con nota n.3869/04, di averne ricevute dal medesimo soggetto uno ulteriore in data 20.09.04 e che, a tutela degli interessi dell'Ente, in data 20.07.2004 era stato presentato un esposto alla Procura della

IL SEGRETARIO GENERALE

Repubblica di Napoli, al fine di rilevare eventuali profili di ordine penale. Successivamente in data 23.09.2004 veniva presentata innanzi alla medesima Autorità Giudiziaria formale querela nei confronti di chiunque avesse posto in essere reati o tentativi di reato in danno del Comune;

- in data 08.11.2004 con nota 581, il Servizio Edilizia Pubblica trasmetteva alla Direzione Centrale VI, per il successivo inoltro al competente Servizio di Ragioneria le schede "A" e "B" relative al riconoscimento del debito fuori bilancio a favore dell'avv. Salvatore Sorice nella qualità di procuratore speciale della C.G.T.C. 81 s.r.l. in virtù dell'atto di precetto notificato in data 22.03.2004;

- con nota n. 594 del 12.11.2004 il Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica chiariva al Servizio Avvocatura che, a seguito della comunicazione con la quale il Ragioniere Generale dava atto dell'avvenuto pagamento del debito derivante dalla sentenza in oggetto, con nota n. 531/04 si era cercato di acquisire con certezza ulteriori elementi, al fine di valutare il soggetto effettivamente titolato alla liquidazione di quanto statuito nella sentenza n.10068/03; ma non avendone ricevuti, informava di aver provveduto a proporre il riconoscimento di quanto dovuto con nota prot.n.581 dell'08.11.2004, così come da pagamento disposto;

#### **Tenuto conto che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 239 del 28.12.2004, si procedeva alla ricognizione e riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio proposti in attuazione degli indirizzi di cui alla deliberazione di G.C. n. 3489 del 29.10.2004; il debito suddetto veniva richiamato al n. 232 per l'importo di € 2.394.854,51 a favore dell'Avv. Salvatore Sorice, nella qualità di avvocato e procuratore speciale della C.G.T.C.81 srl;

- con nota n. 88 del 21.02.2005, il Servizio Edilizia Pubblica disponeva la regolarizzazione contabile a favore del Tesoriere Comunale del pagamento di € 2.391.854,54 già effettuato da quest'ultimo a favore dell'avv. Salvatore Sorice;

- con nota n. 2226 del 25.02.2005, l'Avvocatura in relazione al giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli III Sez. Civile tra Comune di Napoli contro Pasquariello Matteo Antonio, Consorzio IREC e Fallimento Consorzio IREC, richiedeva al Servizio Edilizia Pubblica di far conoscere le somme eventualmente corrisposte alle parti convenute in giudizio; in particolare richiedeva di conoscere eventuali somme già corrisposte nei confronti del consorzio Irec, e per esso alla procedura fallimentare presso il Tribunale di Roma;

- il riscontro dell' Edilizia Pubblica perveniva con nota n. 114 del 28.02.2005; con la medesima si dava atto dell'avvenuto riconoscimento del debito fuori bilancio con delibera di C.C. n. 239 del 29.12.2004, effettuato per fare fronte alla regolarizzazione contabile a favore del tesoriere comunale; a seguito della nota del Ragioniere Generale, seguita successivamente dalla dovuta regolarizzazione contabile;

- con nota n. 13935 del 21.11.2005, per sostenere una valida difesa nel giudizio di appello, l'Avvocatura chiedeva al Servizio Edilizia Pubblica ed al Servizio Controllo Spese LL.PP. di conoscere tutti i pagamenti effettuati nei confronti della Curatela del Fallimento Consorzio Irec o per il tramite della S.P.C. s.p.a. per debiti del Comune nei confronti del Consorzio IREC;

- con nota n. 544 del 25.11.2005, il Servizio Edilizia Pubblica comunicava le somme desunte dal certificato di collaudo dei lavori effettuati dal consorzio IREC, specificando di non avere la disponibilità della richiesta documentazione, comprovante i relativi pagamenti. Ciò a causa del sequestro degli atti operato dalla Guardia di Finanza di Caserta su disposizione della Procura di Napoli; il credito al netto della ritenuta desumibile dal collaudo era pari a 291.617.859;

- con nota n. 15138 del 13.12.2005, l'Avvocatura comunicava di aver proposto opposizione all'esecuzione proposta intanto, a sua volta, dal Pasquariello mediante pignoramento presso terzi con l'atto di precetto allegato e notificato al comune il 30.09.2005;

#### **Verificato che:**

- con nota prot.n. 30775 del 16.07.08 l'Avvocatura comunale trasmetteva al Servizio Edilizia Pubblica copia della sentenza n.990/08 con la quale il Tribunale di Napoli, a seguito dell'esecuzione conseguente al precetto del 30.9.2005, aveva dichiarato insussistente il diritto del Pasquariello Matteo Antonio a procedere esecutivamente nei confronti del Comune di Napoli per impignorabilità dei beni staggiati;

7. SEGRETARIO GENERALE

- con la medesima nota si allegava l'ulteriore atto di precetto proposto dal Pasquariello Matteo Antonio in data 02.08.2008, cui non seguivano atti esecutivi;
- con sentenza n.2509 del 23.11.2009 il Tribunale di Roma, Ufficio per le indagini preliminari, nel procedimento nei confronti di Cocco Leonardo e Sorice Salvatore, accusati in concorso ed unione tra loro di truffa aggravata nei confronti del Comune di Napoli, proscioglieva gli imputati dichiarando il fatto non sussistente;
- con sentenza n.3620 del 14.12.09, la Corte di appello respingeva il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.10068/2003. La Corte di Cassazione confermava la pronuncia de qua con sentenza n.22648/12, avverso la quale veniva proposto ricorso revocatorio per errore di fatto, dichiarato inammissibile;
- in data 20.09.2012 il Servizio Advocatura aveva, frattanto, comunicato al Servizio Edilizia Pubblica di aver ricevuto un nuovo atto di precetto notificato in forma esecutiva in uno alla sentenza n.10068/03 in data 07.08.2012 ad istanza di Pasquariello Matteo Antonio, preannunciando la relativa opposizione nel caso si fosse dato seguito allo stesso;
- in data 14.09.2012, veniva notificato al Comune di Napoli un altro atto di pignoramento presso terzi da Pasquariello Matteo Antonio, trasmesso all'edilizia pubblica con nota prot.n. 752295 del 09.10.12, che tuttavia rimaneva senza esiti perché non iscritto a ruolo;

#### **Rilevato che:**

- in data 20.10.2013 veniva notificato un ulteriore ed ultimo atto di pignoramento presso terzi da parte di Pasquariello Matteo Antonio;
- avverso l'ultimo atto di pignoramento del 2013 il Servizio Advocatura ha proposto opposizione all'esecuzione, conclusasi con sentenza di merito n. 3597/18, con la quale si è affermata l'inesistenza del diritto del creditore procedente a pretendere in sede esecutiva l'adempimento del credito vantato pari ad € 2.485.191,04 oltre accessori;
- tale decisione è maturata sulla scorta della sentenza del GIP del Tribunale di Roma, in relazione alla quale, nel prosciogliersi Cocco Leonardo e Sorice Salvatore dall'accusa di truffa aggravata, si era affermata, in motivazione, l'effettiva esistenza di un contratto di cessione del credito da parte del Pasquariello;
- avverso la sentenza n.3597/18 è stato proposto dal creditore procedente ricorso in appello notificato al Comune in data 09.05.2018, conclusosi con la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 5103/19, che ha riformato la statuizione emessa in primo grado, riconoscendo il diritto del creditore Pasquariello ad agire in sede esecutiva per il riconoscimento del credito vantato;
- con nota prot.n. 890780 del 06.11.19 veniva trasmesso al Servizio ERP e Nuove Centralità l'atto di precetto notificato in data 29.10.2019;
- con nota prot.n. 934618 del 20.11.2019, il Servizio Advocatura comunicava al Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità di aver proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza di Corte di Appello n. 5103/19;

#### **Dato atto che:**

- come chiarito nella nota di trasmissione della sentenza n. 5103/19 la riassunzione del processo esecutivo comporta cautelativamente la necessità di provvedere al riconoscimento del debito, da riconoscersi, salve le ulteriori statuizioni della Corte di Cassazione, nella pendenza del ricorso in riassunzione proposta innanzi al Giudice Esecutivo dal Pasquariello, con udienza fissata in data 6.3.2020, come da successiva nota PG n. 890780 del 06.11.2019;
- per tale motivo con nota prot.n. 894400 del 07.11.2019 si è avviata la procedura di riconoscimento del debito di cui si tratta, ad integrazione di quelli già precedentemente indicati al Dipartimento Ragioneria;
- stante la particolarità della vicenda giudiziaria di cui si tratta, il Ragioniere Generale con nota 933280 del 19.11.2019 ha richiesto al Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità di predisporre *"una delibera ad hoc idonea a consentire la completa esposizione delle relative motivazioni"* che hanno originato il debito in parola;

#### **Rilevato che:**

- la peculiarità della vicenda risiede nel dover riconoscere un debito relativo ad una sentenza

**IL SEGRETARIO GENERALE**

esecutiva, la cui condanna in pregiudizio dell'Ente risulta già riconosciuta in favore di altro creditore, dichiaratosi cessionario del credito scaturente dalla sentenza del Tribunale di Napoli n.10068/03 e titolare di autonomo titolo esecutivo, ovvero ordinanza di assegnazione del Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Guardia Sanframondi e nell'essere stata la stessa sentenza (Tribunale Napoli n.10068/03) nuovamente azionata dall'originario titolare del credito, ovvero il Pasquariello, in favore del quale la Corte di Appello, con propria sentenza n.5103/19, ha riconosciuto il diritto di procedere ad esecuzione forzata per lo stesso titolo;

- pur tenendo conto dei possibili esiti giudiziari successivi (procedura di esecuzione riassunta o ricorso in Cassazione proposto dall'avvocatura comunale) che potrebbero influire sulla relativa liquidazione in favore del creditore Pasquariello ritenuto legittimato all'esecuzione in virtù del medesimo titolo, si palesa opportuno, anche ai fini della regolarizzazione contabile in caso di assegnazione delle somme vincolate dal Tesoriere, terzo pignorato, nella procedura esecutiva riassunta, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 del D.Lgs 267/2000, in favore di Pasquariello Matteo Antonio, come disposto dalla sentenza del Tribunale Napoli n.10068/03;

- come più volte ribadito dalla Corte dei Conti (*ex multis* Sezione Autonomie deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG) la deliberazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive *"assolve alla funzione non già di riconoscere la legittimità del debito, già verificata in sede giudiziale, ma piuttosto di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno, oltre che di accertare le cause che hanno generato l'obbligo e le eventuali responsabilità"* con ciò configurando un'attività obbligatoria da parte dell'Organo consiliare considerata le peculiarità della ipotesi prevista dalla lett. a) del comma 1, dell'articolo 194 citato, *"rispetto alla quale non sussistono in sede di riconoscimento margini di discrezionalità"* e, ancora, evidenziando che *"le funzioni di indirizzo e le responsabilità del Consiglio comunale non sono circoscritte alle sole scelte di natura discrezionale, ma si estendono anche ad attività, o procedimenti di spesa, di natura vincolante ed obbligatoria"*.

#### Dato atto che:

- la copertura finanziaria del debito fuori bilancio pari complessivamente ad € **2.906.727,57** è prevista al cap. 42051 cod.bil.01.11-1.10.05.04.001 bil 2019;
- l'imposta di registro, ove prevista sarà pagata dall'avvocatura comunale attraverso l'apposito fondo istituito al capitolo 3312 "spese per costituzione in liti e compiti istituzionali servizio autonomo avvocatura" cod.bil. 01.11-1.03.02.99.002;

sulla scorta dell'istruttoria condotta dal Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità sintetizzata nella scheda A e B vistata altresì dall' assessore competente ratione materiae occorre procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in questione per l'importo di €

~~2.906.757,57~~; **2.906.727,57**;

**Visto** il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs 267/00 e s.m. ed i;

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 320, progressivamente numerati, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. : L1058\_010\_01; L1058\_010\_02; L1058\_010\_03; L1058\_010\_04; L1058\_010\_05; L1058\_010\_05; L1058\_010\_06; L1058\_010\_07; L1058\_010\_08; L1058\_010\_09; L1058\_010\_10; L1058\_010\_11; L1058\_010\_12; L1058\_010\_13; L1058\_010\_14; L1058\_010\_15; L1058\_010\_16; L1058\_010\_17; L1058\_010\_18; L1058\_010\_19; L1058\_010\_20; L1058\_010\_21; L1058\_010\_22; L1058\_010\_23; L1058\_010\_24; L1058\_010\_25; L1058\_010\_26; L1058\_010\_27; L1058\_010\_28; L1058\_010\_29; L1058\_010\_30; L1058\_010\_31; L1058\_010\_32; L1058\_010\_33; L1058\_010\_34; L1058\_010\_35; L1058\_010\_36; L1058\_010\_37; L1058\_010\_38; L1058\_010\_39; **L1058\_010\_40**.

- Documento 1: sentenza n. 10068/03 del 15.07.2003 del Tribunale di Napoli III Sezione stralcio;
- Documento 2: sentenza della Corte d'Appello di Napoli V Sez. 5103/2019 del 21/10/2019;
- Documento 3: fax n.53 del 10/02/2004;

**IL SEGRETARIO GENERALE**

- Documento 4: 2621 del 18/03/2004 dell'Ufficio Avvocatura;
- Documento 5: nota prot. 175 del 24/03/2004 del Servizio Edilizia Pubblica;
- Documento 6: nota prot. 3172 del 06/04/2004 dell'Ufficio Avvocatura;
- Documento 7: nota prot. 3869 del 28/04/2004 dell'Ufficio Avvocatura;
- Documento 8: nota prot. 262 del 10/05/2004 del Servizio Edilizia Pubblica;
- Documento 9: nota prot. 4799 del 20/05/2004 dell'Ufficio Avvocatura;
- Documento 10: nota prot. 317 del 08/06/2004 del Servizio Edilizia Pubblica;
- Documento 11: nota prot. 6882 del 19/07/2004 dell'Ufficio Avvocatura;
- Documento 12: nota prot. 1029 del 26.07.2004 del direttore centrale di Risorse Strategiche e programmazione economico-finanziaria;
- Documento 13: nota prot. 7636 del 09/08/2004 dell'ufficio Avvocatura;
- Documento 14: nota prot. 506/E del 14/10/2004 del Dipartimento Ragioneria Generale;
- Documento 15: nota prot. 531 del 19/10/2004 del Servizio Edilizia Pubblica;
- Documento 16: nota prot. 572 del 03/11/2004 del Servizio Edilizia Pubblica;
- Documento 17: nota prot. 10308 del 04/11/2004 dell'ufficio Avvocatura;
- Documento 18: nota prot. 581 del 08/11/2004 del Servizio Edilizia Pubblica;
- Documento 19: nota prot. 594 del 12/11/2004 del Servizio Edilizia Pubblica;
- Documento 20: Deliberazione Consiglio Comunale n. 239 del 28/12/2004;
- Documento 21: nota prot. 88 del 21/02/2005 del Servizio edilizia Pubblica;
- Documento 22: nota prot. 2226 del 25/02/2005 dell'Ufficio Avvocatura;
- Documento 23: nota prot. 114 del 24/02/2005 del Servizio Edilizia Pubblica;
- Documento 24: nota prot. 13935 del 21/11/2005 dell'Ufficio Avvocatura;
- Documento 25: nota prot. 544 del 25/11/2005 del Servizio Edilizia Pubblica;
- Documento 26: nota n. 15138 del 13/12/2005 dell'Ufficio Avvocatura;
- Documento 27: nota prot. 30775 del 16/07/2008 dell'Ufficio Avvocatura;
- Documento 28: Sentenza del Tribunale di Roma - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari n. 2590/09 del 23/11/2009;
- Documento 29: Sentenza Corte di Appello di Napoli Rg. 1817/04 del 02/12/2009;
- Documento 30: nota prot. 752295 del 09/10/2012;
- Documento 31: nota dell'Ufficio Avvocatura per trasmissione atto di pignoramento notificato il 20/10/2013;
- Documento 32: nota prot. 349764 del 13/04/2018 dell'Ufficio Avvocatura;
- Documento 33: nota prot. 637196 del 10/07/2018 dell'Ufficio Avvocatura;
- Documento 34: nota prot. 851122 del 22/10/2019 del Ufficio Avvocatura;
- Documento 35: nota prot. 890780 del 06/11/2019 del Servizio Avvocatura;
- Documento 36: nota Pg/2019/894400 del 07/11/2019 dell'Area Trasformazione del Territorio;
- Documento 37: nota pg 933280 del 19/11/2019 del Dipartimento Ragioneria;
- Documento 38: nota pg/2019/934618-48548 del 20/11/2019;
- Documento 39: Scheda A e Scheda B Debito Fuori Bilancio 1 maggio - 31 agosto 2019.

**Documento 40: Scheda B. B**

La parte narrativa, i fatti, gli atti ed i dati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio, sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

Il Dirigente del Servizio

arch. Paola Cerotto

*Paola Cerotto*

Con voti UNANIMI,

## DELIBERA

### Proporre al Consiglio Comunale

Riconoscere ai sensi dell'articolo 194 comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per l'impegno di € ~~2.906.757,57~~ <sup>2.906.727,54</sup> in favore di Pasquariello Matteo Antonio, come risultante dalle schede A e B, allegate, debitamente sottoscritte;

Dare atto che la spesa di € ~~2.906.757,57~~ <sup>2.906.727,54</sup> trova copertura sul cap. 42051 cod. bil. 01.11-1.10.05.04.001 bil. 2019.


Dare mandato alla proponente di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL SEGRETARIO GENERALE

(\*\*) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(\*\*): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

l'Assessore Beni comuni e all'Urbanistica  
prof. arch. Carmine Piscopo




Il Dirigente del Servizio

arch. Paola Cerotto



visto: Il Responsabile di Area

arch. Paola Cerotto



IL SEGRETARIO GENERALE







COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N.10 DEL 11/12/2019, AVENTE AD OGGETTO: Proposta al Consiglio: Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, a favore di Pasquariello Matteo Antonio dell'importo di € ~~2.906.757,57~~, a seguito della sentenza n. 10068/03 del 15.07.2003 del Tribunale di Napoli III Sezione stralcio e della sentenza della Corte d'Appello di Napoli V Sez. 5103/2019 del 21/10/2019. <sup>2.906.727,57</sup>

Il Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralita' esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

*Si procede alla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio in favore di Pasquariello Matteo Antonio, quale creditore dell'importo di € ~~2.906.757,57~~, come sancito con la sentenza n.10063/03, in quanto atto dovuto a seguito di quanto stabilito dalla sentenza di Corte d'Appello di Napoli V Sez. 5103/2019 del 21/10/2019 ed al fine di evitare ulteriori aggravii economici all'ente.*

*Trattasi infatti di debito fuori bilancio da riconoscersi ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a, del D.Lgs 267/00 e smi derivante da sentenza esecutiva, per il cui riconoscimento si esprime parere favorevole in quanto atto obbligatorio ai fini di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno, come piu volte chiarito dalla Corte dei Conti e specificamente con deliberazione n.27/sez.aut./2019/QMIG della sez. Autonomie.*

*La particolarità della vicenda, ancora sottoposta a procedimenti giudiziari quali quelli conseguenti alla riassunzione della procedura esecutiva con udienza di comparizione fissata in data 09.03.2020, che potrebbe vedere il creditore procedente ottenere l'assegnazione delle somme staggite, e quello relativo al ricorso in Cassazione proposto dall'avvocatura comunale, imporranno una stretta collaborazione con quest'ultimo servizio al fine di conoscere tempestivamente gli esiti degli atti ancora in discussione, che potrebbero incidere sulla relativa liquidazione.*

*Restano salve tutte le azioni tese all'accertamento delle cause che hanno generato l'obbligo e delle relative responsabilità, motivo per il quale, ferma l'obbligatorietà del riconoscimento derivante dalla sentenza di Corte d'Appello Napoli V Sez. 5103/2019 del 21/10/2019, anche di concerto con i servizi interessati alla trattazione della vicenda, si procederà alla segnalazione dei fatti ad essa connessi.*

Addiz. 11/12/2019

IL DIRIGENTE

arch. Paola Cerotto

12 DIC. 2019

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il ..... e protocollata con il n. 23/700.....;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

V. f. o

Addi, .....

IL RAGIONIERE GENERALE

*Spelle G. G.*

*A*



Dipartimento Ragioneria  
Servizio Gestione Bilancio

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE RESO AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D. LGS. 267/2000, IN ORDINE ALLO SCHEMA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI PROPOSTA AL CONSIGLIO N. 10 DELL' 11-12-2019 – I3-700 DEL 12-12-2019 .**

Lo schema in esame propone al Consiglio Comunale il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma, 1 lett. a) Dlgs 267/00, di € 2.906.727,57, in favore di Pasquariello Matteo Antonio, a seguito della sentenza n. 10068/03 del Tribunale di Napoli III Sezione Stralcio e della Sentenza della Corte di Appello di Napoli V Sezione n. 5103/19 che ha riformato la statuizione emessa in primo grado, riconoscendo il diritto del creditore Pasquariello ad agire in sede esecutiva per il credito vantato.

Considerato quanto stabilito con la sentenze di cui sopra e richiamati i contenuti di cui alla deliberazione n. 27/2019 della Corte dei Conti Sezione Autonomie, si condivide quanto rappresentato dal Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità nel parere di regolarità tecnica circa la particolarità della vicenda ancora sottoposta a procedimenti giudiziari, tra cui il ricorso proposto dall'Avvocatura Comunale in Cassazione.

Azioni che dovranno comportare una stretta sinergia tra i Servizi interessati tese a far conoscere tempestivamente gli esiti dei procedimenti in discussione prima di procedere a porre in essere gli atti consequenziali al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del dirigente proponente, in particolare l'atto di liquidazione e, fatte salve tutte le azioni tese all'accertamento di eventuali responsabilità e la segnalazione dei fatti connessi ai sensi dell'art. 23 comma 5) della legge 27.12.2002 n. 289.

La spesa di € 2.906.727,57 trova copertura sul cod bil. 01.11-1.10.05.04.001 Bil 2019.

Con le precisazioni e raccomandazioni sopra riportate, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Il Ragioniere Generale

dr. Raffaele Grimaldi

*Qui*

**Osservazioni del Segretario Generale**  
**Proposta di deliberazione del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità**  
 (prot. n. 10 del 11.12.2019 - S.G. 617 del 12.12.2019)

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente;

Atteso che con la presente proposta, pervenuta nell'immediatezza della seduta di Giunta, s'intende proporre al Consiglio Comunale il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 (*TUEL*), nonché dare atto che il pagamento dell'imposta di registro relativa ai debiti fuori bilancio relativi a sentenze esecutive di cui alla lett. a) dell'art. 194, co. 1, del medesimo *TUEL*, ove prevista, competerà all'Avvocatura Comunale attraverso l'utilizzo del fondo appositamente istituito.

Dalle premesse della proposta si rileva la seguente motivazione: consentire il soddisfacimento del credito, di importo pari ad € 2.906.727,57, vantato dal Sig. Pasquariello Matteo Antonio e riconosciuto con sentenza n. 10068/03 del 17.07.2003 del Tribunale di Napoli – III Sezione a stralcio e sentenza n. 5103/2019 del 21.10.2019 della Corte d'Appello di Napoli – V Sezione.

Dalle stesse e, in particolare, dalla dettagliata descrizione della complessa vicenda effettuata dalla dirigenza proponente anche sulla base delle informazioni rese dall'Avvocatura Comunale, si rileva altresì che il medesimo debito era già stato oggetto, in passato, di pagamento nei confronti di soggetto qualificato quale cessionario del credito con l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Benevento – Sezione distaccata di Guardia Sanframondi (BN).

Letto il parere di regolarità tecnica, nel quale, tra l'altro, è indicato che *"[...] Trattasi infatti di debito fuori bilancio da riconoscersi ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00 e smi derivante da sentenza esecutiva, per il cui riconoscimento si esprime parere favorevole in quanto atto obbligatorio ai fini di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno [...]"*.

Letto il parere di regolarità contabile reso dal Ragioniere Generale, parimenti espresso in termini di *"favorevole"* e contenente, peraltro, alcune precisazioni e raccomandazioni in merito alla futura trattazione del debito.

Nella parte narrativa dell'atto sono richiamati i riferimenti normativi e le deliberazioni posti a fondamento dell'adozione dello stesso, tra i quali figurano:

- l'art. 194, co. 1, lett. a) del *TUEL*;
- la deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti – Sezione Autonomie recante *"Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rinvenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL"*.

In relazione alla presente proposta si ritiene opportuno formulare le seguenti considerazioni, espresse, peraltro, in via sostanziale anche dalla dirigenza proponente e dal Ragioniere Generale nei rispettivi pareri:

- la proposta si configura come un *"atto dovuto"* in quanto derivante da sentenze esecutive e, in merito alla finalità della stessa, si riporta quanto indicato nella citata deliberazione n. 29/2017 della Corte dei Conti – Sezione Autonomie secondo cui, in linea di principio, la deliberazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive che *"[...] assolve alla funzione non già di riconoscere la legittimità del debito, già verificata in sede giudiziale, ma piuttosto di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato*

**VISTO:**  
**Il Sindaco**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*all'esterno, oltre che di accertare le cause che hanno generato l'obbligo e le eventuali responsabilità [...]";*

- si pone in evidenza l'estrema particolarità, articolazione e, sotto taluni profili, opacità della vicenda giudiziaria alla stessa sottesa in virtù della quale, fermo restando le azioni che, secondo le rispettive competenze e in assoluta sinergia, i dirigenti degli Uffici coinvolti dovranno porre in essere per la prosecuzione dell'articolata vicenda e, in particolare, le azioni rivolte all'accertamento delle cause che hanno generato l'obbligo di pagamento e delle relative responsabilità, si rappresenta il dovere di attivare i propri poteri ispettivi a tali ultimi fini e di trasmettere gli atti alle Autorità competenti per quanto dovuto.

Per i peculiari aspetti tecnici caratterizzanti la proposta, nonché per l'evidenziata complessità, assumono particolare rilievo l'istruttoria e le valutazioni effettuate dalla dirigenza proponente, alla quale si ricorda che compete la responsabilità in merito alla regolarità tecnica, espressa nel parere di competenza reso ai sensi degli artt. 49 e 147bis del *TUEL*.

Si ricorda che sul presente atto, ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b), punto 6, del *TUEL*, dovrà essere reso il parere da parte dell'Organo di revisione contabile.

Si ricorda, infine, l'obbligo di comunicazione agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti, dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione ai fini dell'adozione dell'atto proposto.

**Il Segretario Generale**  
*Patrizia Magnoni*

**VISTO:**  
**Il Sindaco**

Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 602 del 12/12/2019 composta da n. 14 pagine progressivamente numerate,

☒ *nonché da allegati come descritti nell'atto.\**

\*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 13/12/2019 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario Responsabile

### ITER SUCCESSIVO

- ☐ Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data \_\_\_\_\_
- ☐ Deliberazione decaduta \_\_\_\_\_
- ☐ Altro \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Segreteria della Giunta comunale

### Attestazione di conformità

*(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)*

La presente copia, composta da n. .... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. .... del .....

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile